

Previdenza complementare dei comparti Sanità e Regioni:

Prime indicazioni sul fondo PERSEO

Conviene o non conviene? La scelta deve basarsi sul proprio percorso lavorativo

Perseo è il Fondo Nazionale pensione complementare destinato a tutti i lavoratori delle Regioni, delle Autonomie Locali e della Sanità. Nasce con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo.

È un fondo pensione negoziale previsto dalla contrattazione collettiva che si pone in alternativa a forme di previdenza integrativa su base individuale (fondi pensione aperti e Piani individuali pensionistici PIP).

L'attuale situazione per non aderenti al fondo di previdenza complementare PERSEO

La platea dei lavoratori dipendenti della sanità pubblica possono suddividersi in due grandi gruppi: **assunti ante 31.12.2000** (in regime TFS) e **post 31.12.2000** (in regime TFR).

I dipendenti in regime TFS (ai quali attualmente viene operata la trattenuta sullo stipendio del 2%) alla cessazione del servizio hanno diritto ad una liquidazione una tantum così determinata: un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio, considerata in ragione dell'80% per quanti sono gli anni utili e quelli eventualmente riscattati.

Elementi valutabili ai fini TFS: stipendio base + vacanza contrattuale + fascia retributiva superiore + indennità di coordinamento + indennità di qualifica professionale (queste voci per 13 mensilità) + indennità professionale specifica (per 12 mensilità).

Esempio: infermiere D3 senza indennità coordinamento assunto prima del 31.12.2000 (TFS) che cessa al 31.12.2012 ha diritto ad una liquidazione pari a lorde euro per ogni anno di servizio di 1.441,90

derivanti dal seguente calcolo: $1.769,63 + 15,23 + 189,91 + 71,53$ queste voci per 13 + 36,15 per 12 il tutto considerato all'80% e diviso 15 e moltiplicato per gli anni di servizio.

I dipendenti in regime di TFR (ai quali non viene operata la trattenuta sullo stipendio del 2% anche se lo stesso stipendio è ridotto in misura del 2%) alla cessazione del servizio hanno diritto ad una liquidazione una tantum così determinata: si pratica l'aliquota del 6,91% sulla retribuzione annua utile per tutti gli anni di servizio prestati, con rivalutazione annua pari al 75% del tasso annuo di inflazione più 1,5%.

La retribuzione annua utile non è come per il TFS riferita all'ultimo anno di servizio bensì varia di anno in anno.

Elementi valutabili ai fini TFR: sono gli stessi del TFS con l'aggiunta dell'indennità di Posizione Organizzativa.

Esempio: infermiere D3 senza indennità di coordinamento e di posizione organizzativa assunto dopo il 31.12.2000 (TFR) che cessa al 31.12.2012 ha diritto per l'anno 2012 alla liquidazione pari a lorde euro 1.868,17 derivanti dal seguente calcolo: $6,91\%$ delle seguenti voci $1.769,63 + 15,23 + 189,91 + 71,53$ queste voci per 13 + 36,15 per 12. Lo stesso calcolo viene effettuato a tutti gli anni di servizio precedenti il 2012 con l'applicazione della relativa rivalutazione.

Da quanto su esposto risulta evidente che chi si trova in regime di TFR ha diritto ad una cifra maggiore alla cessazione.

Passaggio al TFR e al Fondo pensione complementare Perseo

Chi si trova in regime di TFR o in regime di TFS e non intende aderire al fondo Perseo mantiene la liquidazione come sopra calcolata. Coloro che invece intendono aderire al Fondo Perseo avranno conseguenze diverse in base ai due regimi.

I dipendenti in regime di TFS per poter aderire al fondo devono passare al regime di TFR (che decorre dal momento dell'adesione al fondo stesso). La liquidazione maturata fino al momento dell'adesione non confluisce nel fondo e sarà liquidata dall'INPS EX INPDAP alla cessazione rivalutata con le regole del TFR dal momento del passaggio (il 75% dell'indice ISTAT + 1,5% per ogni anno).

Dal momento dell'adesione al fondo si passa al TFR con il conseguente calcolo dell'aliquota del 6,91%. Allo stesso fondo confluisce solo il 2% del TFR così calcolato mentre la restante quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda, verrà liquidata rivalutata al momento della cessazione non dal fondo ma dall'INPS EX INPDAP.

I dipendenti in regime di TFR mantengono il diritto alla liquidazione di quanto accantonato fino al momento dell'adesione che sarà liquidato dall'INPS EX INPDAP alla cessazione secondo il calcolo sopra esposto. Dal momento dell'adesione al fondo Perseo tutto il TFR maturato annualmente, ovvero il 6,91% della retribuzione annua lorda, viene versato al fondo stesso.

Questa differenziazione è stata prevista dal legislatore anche in considerazione che chi si trova in regime di TFR avrà diritto ad un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo meno favorevole.

Quanto confluisce nel Fondo Perseo?

Al fondo Perseo non confluisce solo il TFR del lavoratore (in quota parte o in misura intera a seconda se dipendente ante o post 2001) bensì si aggiunge un contributo sia del lavoratore che del datore di lavoro. Con l'adesione al fondo integrativo il **datore di lavoro** è obbligato a versare un contributo fisso dell'1% della retribuzione utile al fine del TFR (quindi anche

Tabella 1 - I CONTRIBUTI A PERSEO A REGIME

| | Dipendente già in servizio al 31.12.2000 | Dipendente assunto dopo il 31.12.2000 |
|--|--|---------------------------------------|
| RETRIBUZIONE ANNUA | € 27.000,00 | € 25.000,00 |
| Contributo amministrazione 1% | € 270,00 | € 250,00 |
| Contributo dipendente 1% | € 270,00 | € 250,00 |
| Contributo 1,2% (INPS ex INPDAP) | € 324,00 | € - |
| Quota TFR (% su retribuzione TFR) | (2%) 540 € | (6,91%) 1.728 € |
| Totale versamento | € 1.404,00 | € 2.228,00 |
| Risparmio Fiscale | € 73,00 | € 68,00 |
| Costo effettivo annuo in busta paga (contributo dipendente - risparmio fiscale + 16 euro di quota associativa) | € 213,00 | € 198,00 |

dell'indennità di funzione di Posizione Organizzativa) ed il **lavoratore** è tenuto a versare un contributo minimo dell'1%.

Per i lavoratori ex TFS, inoltre, è prevista una ulteriore quota incentivante di accantonamento a carico dell'INPS EX INPDAP pari al 1,5% della retribuzione utile secondo il calcolo TFS (quindi 1,2% sull'intera retribuzione - ex legge 449/1997).

Perché aderire per chi è in TFS

Certamente il regime TFR come sopra calcolato risulta più favorevole rispetto al TFS. Il TFS può risultare più favorevole solo nel caso in cui un dipendente abbia prospettive di carriera con stipendi elevati prima di cessare dal servizio.

L'adesione al fondo per questa categoria di lavoratori risulta particolarmente conveniente inoltre per l'accantonamento della quota incentivante da parte dell'INPS EX INPDAP pari all'1,2% in aggiunta al contributo dell'1% versato dal datore del lavoro.

Inoltre, l'1% a carico del lavoratore e l'1% a carico del datore di lavoro versati nel fondo **non sono soggetti a tassazione IRPEF**.

I bassi costi di gestione rendono il fondo molto competitivo nel mercato delle forme di risparmio.

Un'attenzione particolare può essere rivolta anche alla ricaduta del blocco contrattuale sui rendimenti del TFR rispetto al TFS. Il TFR maturato in caso di adesione al fondo si rivaluta anche durante il periodo di blocco contrattuale secondo le aliquote sopra indicate mentre il TFS rimane legato allo stipendio bloccato. Si ha quindi convenienza anticipare l'adesione.

Perché aderire per chi è in TFR

Questa categoria di lavoratori, soprattutto alla luce della recente riforma pensionistica, potrà contare fra 30 anni su un trattamento pensionistico pari al 50-55% dell'ultimo stipendio. Avendo questa prospettiva risulta evidente pensare a una forma di previdenza complementare. Tra le forme di previdenza il fondo Perseo, in quanto fondo negoziale, risulta più conveniente rispetto alle altre forme di risparmio perché pratica bassi costi di gestione, ha parte del finanziamento a carico del datore di lavoro e i contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore **sono deducibili ai fini fiscali**. E' pur vero che ad oggi sussiste una differenziazione fra privati e pubblici dipendenti in relazione alla previdenza complementare. Alcuni vantaggi introdotti per i privati (dip. case di cura private) soprattutto in ambito di deducibilità e tassazione del capitale dovrebbero quanto prima trovare estensione anche ai dipendenti pubblici (è necessaria una disposizione di legge da parte del Parlamento).

ESEMPIO: (vedi tabella 1)

Il costo di adesione al fondo è di 2,75 euro in unica soluzione all'atto di adesione.

ne. La quota associativa a carico del lavoratore per il 2012 è fissata in 16 € su base annua ed è prelevata in ratei mensili dalle quote di contribuzione.

Fattori di rischio

L'adesione al fondo è libera e volontaria. La scelta di aderire dipende da molti fattori soggettivi che prendono in considerazione la carriera personale, le prospettive di sviluppo della stessa, le aspettative individuali e la propensione al risparmio.

E' doveroso sapere che **con l'adesione non si ha certezza assoluta dell'ammontare della futura prestazione** che sarà erogata dal fondo (la stessa certezza non è altresì assoluta nel caso del mantenimento dei soli TFR/TFS). Chi non aderisce al fondo, di fatto, rinuncia per sempre al contributo dell'1% del datore di lavoro e dell'accantonamento del 1,2% da parte dell'INPS ex INPDAP. È un fattore determinante per l'esito del valore della prestazione del fondo, il fattore tempo: **più tempo si rimane nel fondo più si ha la possibilità di avere un rendimento positivo**.

Dall'analisi della COVIP sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari risulta che i rendimenti dei fondi negoziali rispetto alla rivalutazione del TFR e ai rendimenti dei fondi pensione aperti e PIP sono dal 2005 ad oggi più alti.

In questo periodo di forte crisi economica se **il dipendente** ha qualche remora o titubanza **ha tempo fino al 31.12.2015** per l'esercizio dell'opzione.

A chi si sconsiglia l'adesione?

Si ritiene che la convenienza ad aderire al fondo Perseo riguardi la quasi totalità dei dipendenti. I più giovani per la necessità di integrare la propria pensione, i più anziani per una convenienza economica derivante da quanto sopra esposto. A nostro parere solamente chi è prossimo (2-3 anni) alla pensione potrebbe non aderire per maggiore serenità.

Alcuni sindacati minori nutrono seri dubbi sulla opportunità di abbandonare il TFR per aderire a un fondo integrativo. In questa situazione di crisi economica e finanziaria questi dubbi trovano un terreno fertile e, effettivamente, la scelta è più difficile per chi ha una visione pessimistica del futuro.

Chi può aderire?

Qualsiasi lavoratore del comparto sanità (anche dirigenza), pubblica o privata, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato purché di durata non inferiore a 3 mesi continuativi. **L'adesione è volontaria e irreversibile** (non possibilità di tornare al regime TFR pieno).

Ogni aderente dipendente privato, dopo 2 anni di iscrizione al Fondo Perseo, ha la possibilità di trasferire i propri risparmi in qualunque fondo pubblico o privato presente sul mercato. **Per i dipendenti pubblici** tale facoltà è esercitabile solo dopo i primi 5 anni di permanenza e

di vita del fondo stesso. Successivamente la possibilità di trasferimento può avere luogo dopo 3 anni di iscrizione.

Quali sono le prestazioni erogate?

Il Fondo Perseo è una soluzione flessibile che garantisce la possibilità di avere una pensione complementare o, in alternativa, un mix fra pensione e capitale. In alcuni casi è possibile disporre dell'intero capitale maturato.

Al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione che integra quella erogata dall'INPS ex INPDAP. La pensione è vitalizia, cioè pagata fino a quando il lavoratore o beneficiario da lui designato è in vita; è rivalutabile, cioè incrementata annualmente sulla base dei rendimenti ottenuti dal Fondo: **è eventualmente reversibile** ad un'altra persona, designata dall'aderente al momento del pensionamento, in caso di decesso dopo il pensionamento.

L'ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall'età del pensionamento.

Giunto al pensionamento il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale. Per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, **fino ad un massimo del 50%** dello stesso.

Al momento del pensionamento è possibile ottenere la liquidazione di tutto il capitale maturato nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Perseo oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

Prima del pensionamento, l'iscritto da almeno otto anni al Fondo, può ottenere un **anticipo del capitale** e ricevere fino al 100% di quanto maturato (contributi lavoratore e dell'amministrazione + rendimenti) **per acquisto della prima casa** per sé o per i figli e per spese sanitarie: per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti. È anche giusto far presente che l'INPS ex INPDAP, **a differenza del privato, non eroga ai dipendenti pubblici anticipi sul TFR maturato**.

In caso di decesso prima del pensionamento, l'intera posizione maturata dall'aderente può essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli, ovvero dai genitori se viventi e fiscalmente a carico dell'iscritto e, in mancanza di tali soggetti da un beneficiario nominato dall'aderente.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.fondoperseo.it.

Gianantonio Maistrello